

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/98 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1998

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese e che riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio

(GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 2315/2000 del Consiglio del 17 ottobre 2000	L 267	17	20.10.2000
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 2788/2000 del Consiglio del 18 dicembre 2000	L 324	4	21.12.2000

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



**REGOLAMENTO (CE) N. 2402/98 DEL CONSIGLIO
del 3 novembre 1998**

**che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di
magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese e
che riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1002/98⁽²⁾, in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio», la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC 8104 11 00 e ex 8104 19 00 (codice TARIC 8104 19 00*10).

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (2) In seguito all'imposizione delle misure provvisorie, gli esportatori e il denunziante hanno presentato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.
- (3) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione degli importi delle garanzie depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine congruo entro il quale potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate. Le osservazioni presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le conclusioni sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (4) Il prodotto in esame è il magnesio greggio puro. Il magnesio greggio è disponibile come magnesio puro, ossia non legato, contenente quantitativi minori di impurezze, o come magnesio in lega con elementi aggiunti quali alluminio e zinco.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul dazio provvisorio ha chiarito che le misure provvisorie non si applicano al magnesio greggio di lega, ossia al magnesio greggio contenente, in peso, più del 3 % di elementi aggiunti deliberatamente, quali alluminio e zinco. Tale disposizione mirava a limitare l'effetto delle misure sul prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia il magnesio greggio puro, evitando al contempo l'elusione delle misure.

Tuttavia, è emerso che i principali settori di utilizzatori di magnesio greggio puro (quali l'industria dell'alluminio) possono in effetti utilizzare il magnesio compreso nella suesposta definizione di magnesio di lega. Di conseguenza, vi è il rischio che possano verificarsi elusioni delle misure mediante l'importazione di leghe di magnesio create artificialmente, contenenti oltre il 3 % di elementi aggiunti, che verrebbero tuttavia utilizzate come magnesio puro. Tali «leghe» non corrisponderebbero a standard industriali preesistenti e non potrebbero essere utilizzate per applicazioni che di norma

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 142 del 14. 5. 1998, pag. 24.

▼B

richiedono il magnesio di lega. In effetti, sono state ricevute prove sotto forma di offerte che mostravano che le parti cinesi stavano già prendendo in considerazione tale tipo di elusione.

In tale ambito, è opportuno notare che tutte le forme di magnesio legato utilizzato dalle industrie a valle prima dell'istituzione delle misure provvisorie di cui al presente procedimento erano state definite in base ai pertinenti standard industriali europei (Comité européen de normalisation — CEN) o internazionali equivalenti. Tali leghe sono state create per applicazioni specifiche e richiedono tecniche produttive sofisticate (aventi una ripercussione significativa sul costo di produzione) a differenza, chiaramente, di quanto avviene nel caso delle summenzionate «leghe» create artificialmente.

Per evitare tale forma di elusione e garantire che le misure producano i risultati previsti si propone quindi di specificare nella fase definitiva del presente procedimento i tipi di magnesio di lega ai quali non si applicano le misure.

Un elenco delle norme CEN e delle norme internazionali equivalenti per tali tipi di magnesio di lega figura in allegato al presente regolamento.

- (5) In mancanza di nuove argomentazioni in merito alla definizione del prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti da 8 a 13 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

a) *Utilizzo di un paese di riferimento*

- (6) Nella fase provvisoria, il valore normale è stato determinato in base ai dati relativi ad un paese di riferimento, la Norvegia.

Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno criticato la scelta di un paese di riferimento per la determinazione del valore normale poiché non si sarebbe tenuto conto dei costi nella Repubblica popolare cinese. Essi hanno inoltre affermato che il prodotto in oggetto viene prodotto nella Repubblica popolare cinese a condizioni di economia di mercato.

A tal fine è opportuno notare che, in base al regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, sarà possibile stabilire il valore normale nella Repubblica popolare cinese per quanto concerne le inchieste avviate dopo il 1° luglio 1998, a condizione che taluni requisiti fissati in tale regolamento siano soddisfatti.

Poiché il presente procedimento è stato avviato il 21 agosto 1997, il valore normale deve ancora essere determinato in base ai dati ottenuti da un paese analogo. Di conseguenza, non è stato possibile accogliere tale richiesta.

b) *Competitività del mercato interno norvegese*

- (7) Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno inoltre espresso dubbi sul fatto che i prezzi di vendita sul mercato interno norvegese, utilizzati per stabilire il valore normale, potessero essere considerati come il risultato di un mercato competitivo.

In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta si è concluso che la Norvegia è un mercato aperto in quanto oltre il 50 % del magnesio consumato nel mercato interno della Norvegia viene importato ed acquistato da società non collegate alla Norsk Hydro che è il produttore che ha collaborato nel paese analogo. Ciò indica che il mercato norvegese e, di conseguenza, i prezzi praticati dalla Norsk Hydro sul mercato interno sono determinati da forze di mercato competitive.

⁽¹⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

▼**B**c) *Rappresentatività delle vendite interne*

- (8) Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno manifestato dubbi sulla rappresentatività delle vendite sul mercato interno effettuate dal produttore del paese analogo a clienti indipendenti.

L'inchiesta ha confermato che il totale delle vendite effettuate dal produttore del paese analogo in Norvegia rappresentano quantitativi sufficienti, in quanto sostanzialmente superiori al 5 % del quantitativo totale del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese venduti per l'esportazione verso la Comunità europea.

d) *Vantaggio relativo*

- (9) Gli esportatori cinesi hanno inoltre addotto che la loro industria del magnesio sarebbe caratterizzata da abbondanti e ben localizzate riserve di materia prima, investimenti ridotti, basso costo del lavoro e costi di produzione ridotti, i quali determinerebbero un vantaggio relativo a loro favore che dovrebbe essere preso in conto nella determinazione del valore normale.

Tuttavia, è emerso che anche il produttore norvegese aveva un facile accesso alle materie prime. Inoltre, poiché questo opera su scala molto più ampia ed effettua continui investimenti, è molto improbabile che la produzione di magnesio nella Repubblica popolare cinese avvenga in maniera più efficiente che in Norvegia. In ogni caso, non sono emersi elementi che provassero il contrario. L'asserzione secondo la quale taluni costi sarebbero inferiori in Cina non è, di per sé, considerata rilevante in quanto tali costi non possono essere presi in considerazione per la determinazione del valore normale per i motivi enunciati al punto 6.

Le risultanze della fase provvisoria, ossia il fatto che i produttori cinesi non godono di un vantaggio relativo, sono state quindi confermate e non sono stati concessi adeguamenti a tale titolo.

e) *Conclusioni*

- (10) In mancanza di ulteriori argomentazioni in merito alla determinazione del valore normale, le risultanze provvisorie sono confermate.

2. Prezzo all'esportazione

- (11) In mancanza di ulteriori argomentazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, le risultanze provvisorie sono confermate.

3. Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazionea) *Caratteristiche fisiche*

- (12) Durante la fase provvisoria del procedimento, gli esportatori cinesi che hanno collaborato avevano chiesto un adeguamento per differenze fisiche e qualitative tra il magnesio cinese e quello norvegese, sebbene in tale fase non fossero state fornite prove sufficienti per la concessione di un tale adeguamento.

- (13) In seguito alla divulgazione delle risultanze provvisorie gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno dichiarato che il valore di mercato delle differenze qualitative dovute all'ossidazione o al rischio di ricevere magnesio ossidato dalla Cina poteva essere stimato attorno al 10-15 %. Tuttavia, gli esportatori che hanno collaborato non sono stati in grado di comprovare tale quantificazione poiché gli acquirenti percepiscono il rischio di ossidazione in relazione a tutti i tipi di magnesio provenienti dalla Cina.

Le prove disponibili concernenti tale richiesta di adeguamento sono state prese in considerazione.

- i) Vi sono prove che indicano un maggiore rischio di ossidazione del magnesio cinese, ad esempio:

— prove concernenti magnesio ossidato registrate in un rapporto, di ispezione allegato ad una risposta al questionario proveniente dalla Cina;

▼B

- osservazioni scritte inviate da tre importatori che hanno collaborato, dalle quali si evince che il metodo Pidgeon, utilizzato dai produttori di dimensioni ridotte nella Repubblica popolare cinese e che costituisce la maggior parte delle esportazioni verso la Comunità europea, determina una maggiore quantità di materiale ossidato rispetto ai metodi di produzione della Norsk Hydro (l'unico produttore del paese analogo) e della Pechiney Electrometallurgie (PEM) (l'unico produttore comunitario);
- documentazione commerciale comprovante l'esistenza di magnesio ossidato nelle partite acquistate da due importatori;
- verifica fisica dell'esistenza di magnesio ossidato originario della Cina effettuata da membri dei servizi della Commissione presso gli impianti degli utilizzatori.

ii) Tuttavia, sono state anche ricevute le seguenti osservazioni concernenti l'inopportunità di un tale adeguamento:

- I denunzianti affermano che il magnesio cinese introdotto nella Comunità europea durante il periodo dell'inchiesta era di norma dichiarato di alto grado di purezza (99,95 % minimo) e quindi non soggetto al dazio doganale del 5,3 % mentre adesso gli esportatori fanno valere una differenza di qualità per presunta ossidazione, che costituisce un'impurità fisica non compatibile con quanto precede.

Tuttavia, essi non contestano specificamente l'affermazione secondo la quale il materiale cinese sarebbe maggiormente soggetto ad ossidazione e che una proporzione significativa delle importazioni nella Comunità europea provenienti dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta era dichiarata come avente un contenuto in magnesio inferiore al 99,95 %. È inoltre opportuno notare che il processo di ossidazione può proseguire dopo l'immissione in libera pratica quando il prodotto si trova ancora in deposito.

- La Hydro Magnesium ha dichiarato in una lettera che «l'ossidazione superficiale si riscontra in tutti i tipi di magnesio indipendentemente dal produttore o dal paese di produzione» Tuttavia, è opportuno notare che il prodotto cinese è particolarmente atto all'ossidazione superficiale a causa dell'esposizione all'umidità durante il lungo viaggio marittimo e delle tecnologie produttive poco avanzate utilizzate in Cina.

- (14) In base all'insieme delle prove disponibili si è dedotto che il magnesio cinese è maggiormente soggetto all'ossidazione e che, di conseguenza, gli acquirenti si aspettano prezzi scontati per l'acquisto di tale prodotto.
- (15) È stato deciso di fissare il livello di tale adeguamento al 6,25 %. Questo livello è stato ritenuto una stima ragionevole della percezione dell'acquirente dello sconto sul prezzo di acquisto associato alla differenza di qualità tra i due prodotti.

b) *Altri adeguamenti*

- (16) In assenza di nuove argomentazioni relative al confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale, sono confermate le conclusioni esposte al punto 23 del regolamento sul dazio provvisorio.

4. Margine di dumping

a) *Trattamento individuale*

- (17) Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno asserito che i loro margini di dumping sarebbero stati maggiorati a causa dell'utilizzo, per il calcolo di un margine di dumping unico, dei dati degli esportatori che non hanno collaborato, ed hanno chiesto un trattamento diverso da quello previsto per gli esportatori che non hanno collaborato.

▼B

Di norma, per i paesi non retti da un'economia di mercato si calcola un unico margine di dumping a livello nazionale salvo i casi in cui a taluni esportatori venga in via eccezionale concesso il trattamento individuale, il che non è applicabile nella presente inchiesta.

Inoltre, tutti gli esportatori che hanno collaborato sono operatori commerciali ma non produttori, ed è uso della Comunità di non specificare aliquote del dazio individuali per operatori commerciali in quanto essi possono facilmente cambiare le loro fonti di approvvigionamento.

b) *Margine di dumping*

- (18) Il confronto tra la media ponderata del valore normale, adeguata in base alle differenze qualitative, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione come precedentemente stabilito ha rivelato la presenza di dumping. La media ponderata modificata dei margini di dumping unica per tutti gli esportatori cinesi, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione cif franco frontiera comunitaria, è risultata pari al 31,7 %.

E. PREGIUDIZIO E SUE CAUSE

- (19) Gli esportatori che hanno collaborato hanno criticato la scelta della Commissione di utilizzare il 1995 come anno di riferimento per l'esame dei fattori di pregiudizio adducendo che in tal modo si distorcerebbe la valutazione del pregiudizio poiché nel 1995, grazie alle favorevoli condizioni del mercato, vi erano stati notevoli aumenti della produzione e dei prezzi. Tuttavia, come indicato nel regolamento sul dazio provvisorio (punto 27), anche i dati relativi al 1993 e al 1994 sono stati utilizzati a fini di completezza e per una valutazione equa del pregiudizio. In ogni caso, le conclusioni in merito alla valutazione del pregiudizio non sarebbero state differenti anche qualora fosse stato scelto il 1993 come anno di riferimento. Di conseguenza, la metodologia adottata nella fase provvisoria è confermata.

1. Prezzo e volume delle importazioni oggetto di dumping

- (20) Dal confronto tra i prezzi delle vendite dei produttori comunitari e quelli delle vendite degli esportatori cinesi sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta è risultata una media ponderata dei margini di sottoquotazione del 36,8 %. Il confronto è stato effettuato allo stesso stadio commerciale. Poiché gli esportatori cinesi vendevano il prodotto ad operatori commerciali, che a loro volta lo rivendevano agli utilizzatori finali, mentre il produttore comunitario vendeva il prodotto direttamente agli utilizzatori finali, si è provveduto ad adeguare al ribasso i prezzi delle vendite dell'industria comunitaria, detraendone le spese di trasporto e alcune spese di vendita, in modo da ottenere un prezzo comparabile ai prezzi all'importazione cif.

In seguito all'imposizione di un dazio antidumping provvisorio il margine di sottoquotazione è stato adeguato al fine di prendere in considerazione le differenze delle caratteristiche fisiche tra il prodotto originario della Repubblica popolare cinese e quello prodotto dall'industria comunitaria. L'ammontare dell'adeguamento è stato determinato nello stesso modo dell'adeguamento corrispondente effettuato per il confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale come illustrato al punto 15.

2. Causa del pregiudizio

- (21) Gli esportatori hanno affermato che le perdite accusate dall'industria comunitaria (segnatamente la riduzione del volume delle vendite, della quota di mercato e dei prezzi) erano dovute ai costi relativi alla privatizzazione della PEM e ad una ristrutturazione che avrebbero influito negativamente su tale società durante il periodo di valutazione del pregiudizio. Tale argomentazione non può essere accettata poiché l'inchiesta ha provato che l'industria comunitaria non era l'unico venditore sul mercato comunitario ad accusare perdite di quote di mercato e riduzioni del volume delle vendite e dei prezzi durante il periodo di valutazione del pregiudizio.

Inoltre, tutti i costi summenzionati sono stati esclusi dal costo totale di produzione e non hanno avuto alcun effetto sul calcolo del margine di pregiudizio come descritto più dettagliatamente al punto 27.

▼B

- (22) Di conseguenza, è confermato che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il comportamento adottato in materia di prezzi dagli esportatori cinesi sul mercato comunitario (unitamente al forte aumento del volume delle vendite) contrasta fortemente con quello delle altre parti presenti sul mercato e induce a concludere che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno realmente causato un pregiudizio all'industria comunitaria che può essere classificato come «grave».

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ**1. L'industria comunitaria**

- (23) Sono confermate le risultanze del regolamento sul dazio provvisorio (punto 50).

2. Operatori commerciali/importatori

- (24) Sono confermate le risultanze del regolamento sul dazio provvisorio (punto 51).

3. Interesse degli utilizzatori

- (25) Dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio sono state effettuate ispezioni presso le due società che trasformano i lingotti di magnesio in granuli, polveri e leghe ovvero la Pometon SpA (Italia) e la Magnesium Elektron, una divisione della British Aluminium Ltd (Regno Unito).

In seguito a tali ispezioni, sono confermate le risultanze del regolamento sul dazio provvisorio (punti da 52 a 54).

4. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (26) In considerazione dell'esistenza di una grande varietà di fonti di approvvigionamento di magnesio, si prevede che nel mercato comunitario la concorrenza resterà intensa.

Allo stesso tempo, eventuali aumenti dei prezzi conseguenti all'adozione delle misure antidumping sono suscettibili di aumentare i costi dell'industria a valle mentre qualora l'unico produttore comunitario cessasse la produzione di magnesio la concorrenza nel mercato comunitario diminuirebbe.

In tali circostanze, sulla base dell'inchiesta si può affermare che il futuro delle industrie a valle del processo produttivo non correrebbe rischi, né sarebbe sproporzionatamente penalizzato dall'adozione di tali misure.

Ciò vale in particolare per i due settori dell'industria che rappresentano la maggior parte del consumo del prodotto in questione, ossia i produttori di alluminio e i tornitori di magnesio, per i quali si possono prevedere aumenti dei costi soltanto marginali.

Di conseguenza, si ritiene che i benefici ottenuti con l'eliminazione del pregiudizio accusato dal produttore comunitario siano superiori ai potenziali effetti negativi sugli utilizzatori del prodotto in questione nel caso di imposizione delle misure e si conclude che non vi è motivo di ritenere che l'adozione di misure sarebbe contrario all'interesse generale della Comunità.

G. DAZIO**1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio**

- (27) Al fine di evitare il protrarsi del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping è opportuno adottare misure antidumping in forma di dazi definitivi.

Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

▼B

Poiché il pregiudizio consiste principalmente nel calo e nel soffocamento dei prezzi, con conseguenti perdite di profitti e calo della quota di mercato, l'eliminazione di tale pregiudizio richiede la possibilità per l'industria di aumentare i prezzi ad un livello non pregiudizievole. A tal fine i prezzi delle importazioni del prodotto in questione originari della Repubblica popolare cinese devono aumentare in misura adeguata.

Si è quindi fatto riferimento ai costi di produzione rappresentativi dell'industria comunitaria, aggiungendovi un margine del 5 %, ritenuto necessario per garantire la redditività dell'industria.

Il prezzo non pregiudizievole ottenuto sulla base di tali costi di produzione ai quali è stato aggiunto il margine di profitto è stato confrontato con i prezzi delle importazioni oggetto di dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione come menzionato al punto 20.

Dal confronto (basato su una media ponderata ed espresso in percentuale del livello cif) risulta un margine di sottoquotazione del 41,0 %. Tale margine è superiore al margine di dumping determinato.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, il dazio definitivo deve essere stabilito al livello del margine di dumping fissato al 31,7 %.

2. Forma e livello del dazio

- (28) A fini di coerenza con le misure adottate nei precedenti procedimenti relativi allo stesso prodotto e in considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria nonché della natura del prodotto, si ritiene che nella fattispecie il dazio più appropriato sia un dazio variabile. In tali circostanze, si propone l'adozione di un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 2 622 ecu per tonnellata, al livello cif frontiera comunitaria, per le importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

Questa forma di dazio si applicherà tuttavia solo quando il prezzo cif alla frontiera comunitaria è definito in base ad una fattura emessa da un esportatore stabilito nella Repubblica popolare cinese ad un acquirente da questi indipendente.

In tutti gli altri casi si applicherà un dazio ad valorem del 31,7 %.

H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (29) In considerazione della gravità del pregiudizio sofferto, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento sul dazio provvisorio sono riscossi a titolo definitivo fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi imposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro di cui ai codici NC 8104 11 00 e ex 8104 19 00 (codice Taric 8104 19 00*20) originario della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, il magnesio greggio puro comprende:

- il magnesio greggio contenente, non intenzionalmente, piccole quantità di altri elementi considerati come impurità, e
- il magnesio greggio contenente elementi aggiunti intenzionalmente quali l'alluminio e lo zinco, non corrispondente ad una delle leghe descritte nell'allegato del presente regolamento (codice addizionale Taric 8592).

▼M1

2. L'importo del dazio antidumping è determinato nel seguente modo:
- a) la differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 2 622 EUR per tonnellata e il prezzo cif frontiera comunitaria in tutti i casi in cui quest'ultimo è:
- inferiore al prezzo minimo all'importazione (codice addizionale TARIC A 156), e

▼M1

— definito in base ad una fattura emessa da un esportatore stabilito nella Repubblica popolare cinese ad un acquirente da questi indipendente.

Non viene riscosso alcun dazio quando il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata è pari o superiore al prezzo minimo all'importazione;

b) pari ad un dazio ad valorem del 63,4 % in tutti i casi non previsti alla lettera a) (codice addizionale TARIC 8900).

▼B

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. Nei casi in cui il valore doganale sia ridotto ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra al paragrafo 2, lettera a) è anch'esso ridotto, proporzionalmente, così che il dazio pagabile è pari all'importo di cui il prezzo minimo all'importazione ridotto supera il valore doganale ridotto.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1002/98 sono riscossi a titolo definitivo fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi imposti sulle importazioni di magnesio greggio puro, come definito nel regolamento sul dazio provvisorio, originario della Repubblica popolare cinese.

Gli importi depositati sono svincolati per la parte eccedente i margini antidumping definitivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione (GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18).

Magnesio greggio:

— Designazione del prodotto in base alla norma CEN EN 1753:1997:

Cat. lega	Designazione delle sostanze		Composizione in % (frazione della massa)														
	Simbolica	Numerica	Elemento	Mg	Al	Zn	Mn	RE (1)	Zr	Ag	Y	Li	Si	Fe	Cu	Ni	Altri
MgAlZn	EN-MBMgAl8Zn1	EN-MB21110	min.	Rimanente	7,2	0,45	0,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	8,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,025	0,001
	EN-MBMgAl9Zn1(A)	EN-MB21120	min.	Rimanente	8,5	0,45	0,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	9,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,025	0,001
	EN-MBMgAl9Zn1(B)	EN-MB21121	min.	Rimanente	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,03	0,20	0,01
MgAlMn	EN-MBMgAl2Mn	EN-MB21210	min.	Rimanente	1,7	—	0,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	2,5	0,20	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,008	0,001
	EN-MBMgAl5Mn	EN-MB21220	min.	Rimanente	4,5	—	0,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	5,3	0,20	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,008	0,001
	EN-MBMgAl6Mn	EN-MB21230	min.	Rimanente	5,6	—	0,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	6,4	0,20	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,008	0,001
MgAlSi	EN-MBMgAl2Si	EN-MB21310	min.	Rimanente	1,9	—	0,20	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—
			max.	—	2,5	0,20	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,004	0,008	0,001
	EN-MBMgAl4Si	EN-MB21320	min.	Rimanente	3,7	—	0,20	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—
			max.	—	4,8	0,20	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,004	0,008	0,001
MgZnCu	EN-MBMgZn6Cu3Mn	EN-MB32110	min.	Rimanente	—	5,5	0,25	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—
			max.	—	—	6,5	0,75	—	—	—	—	—	—	0,20	0,05	3,0	0,01

Simbolica	Cat. lega	Designazione delle sostanze		Composizione in % (frazione della massa)													
		Numerica	Elemento	Mg	Al	Zn	Mn	RE ⁽¹⁾	Zr	Ag	Y	Li	Si	Fe	Cu	Ni	Altri
MgZnREZr ⁽²⁾	EN-MBMgZn4RE1Zr	EN-MB35110	min.	Rimanente	—	3,5	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	5,0	0,15	1,75	1,0	—	—	—	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
	EN-MBMgRE3Zn2Zr	EN-MB65120	min.	Rimanente	—	2,0	—	2,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	3,0	0,15	4,0	1,0	—	—	—	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
MgREAgZr ⁽³⁾	EN-MBMgRE2Ag2Zr	EN-MB65210	min.	Rimanente	—	—	—	2,0	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	0,2	0,15	3,0	1,0	3,0	—	—	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
	EN-MBMgRE2Ag1Zr	EN-MB65220	min.	Rimanente	—	—	—	1,5	0,1	1,3	—	—	—	—	0,05	—	—
			max.	—	—	0,2	0,15	3,0	1,0	1,7	—	—	0,01	0,01	0,1	0,005	0,01
MgYREZr ⁽⁴⁾	EN-MBMgY5RE4Zr	EN-MB95310	min.	Rimanente	—	—	—	1,5	0,1	—	4,75	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	0,20	0,15	4,0	1,0	—	5,5	0,20	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
	EN-MBMgY4RE3Zr	EN-MB95320	min.	Rimanente	—	—	—	2,4	0,1	—	3,7	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	0,20	0,15	4,4	1,0	—	4,3	0,20	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01

⁽¹⁾ RE = Terre rare.

⁽²⁾ Ricco in cerio.

⁽³⁾ Ricco in neodimio.

⁽⁴⁾ Ricco in neodimio e terre rare pesanti.

— Designazione del prodotto in base alla norma CEN EN 12438:1998:

Cat. lega	Designazione delle sostanze		Composizione in % (frazione della massa)									
	Simbolica	Numerica	Elemento	Mg	Al	Zn	Mn	Si	Fe	Cu	Ni	Altri
MgAlZn	EN-MBMgAl3Zn1	EN-MB21130	min.	Rimanente	2,6	0,7	0,20	—	—	—	—	—
			max.	—	3,5	1,4	1,0	0,30	0,01	0,05	0,001	0,05
	EN-MBMgAl6Zn1	EN-MB21140	min.	Rimanente	5,6	0,7	0,20	—	—	—	—	—
			max.	—	6,5	1,4	1,0	0,30	0,01	0,05	0,001	0,05
	EN-MBMgAl6Zn3	EN-MB21150	min.	Rimanente	5,1	2,1	0,20	—	—	—	—	—
			max.	—	7,0	4,0	1,0	0,30	0,01	0,05	0,001	0,05
MgMn	EN-MBMgMn1	EN-MB40010	min.	Rimanente	—	—	0,50	—	—	—	—	—
			max.	—	0,01	0,05	1,3	0,05	0,02	0,02	0,001	0,05
	EN-MBMgMn2	EN-MB40020	min.	Rimanente	—	—	1,20	—	—	—	—	—
			max.	—	0,01	0,05	2,5	0,05	0,02	0,02	0,001	0,05

Nota: La designazione delle sostanze è conforme a EN 1754.